

Rassegna stampa

Sentenza Cassazione Ecoreati



ITALIA OGGI SETTE

[05/12/16 P. 18](#) [Ecoreati, esame a tutto campo](#) [Ambiente e salute](#) [Vincenzo Dragami](#) [1](#)

SOLE 24 ORE

[10/11/16 P. 52](#) [Ecoreati senza vincoli rigidi](#) [Suolo e rifiuti](#) [Paola Ficco](#) [3](#)

La prima sentenza della Cassazione applica la disciplina sull'inquinamento ambientale

Ecocreati, esame a tutto campo

Prevista la punibilità anche se il danno è reversibile

Pagina a cura
di **VINCENZO DRAGANI**

Commette il delitto di «inquinamento ambientale» chi produce un'alterazione dell'ecosistema incisiva e oggettivamente rilevabile, anche se reversibile, prodotta violando norme non strettamente ambientali e senza necessariamente superare i valori limite dettati da regole di settore. È il ritratto del nuovo eco-reato in vigore dal 9/5/2015 che appare emergere dalla prima sentenza in materia pronunciata lo scorso novembre 2016 dalla suprema Corte di cassazione.

Il contesto normativo.

La sentenza 3 novembre 2016 n. 46170, la prima sulla nuova disciplina, effettua una ricognizione sul delitto previsto dall'articolo 452-bis del codice penale, integrato da chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili di acque, aria, porzioni estese e significative suolo o sottosuolo, peculiare ecosistema, biodiversità, flora o fauna. La pronuncia in parola, che segue la prima analisi effettuata dall'ufficio del Massimario della stessa Corte all'atto dell'esordio della neodisciplina, accerta anche il confine che separa tale fattispecie dal più grave reato di «disastro ambientale» ex articolo 452-quater dello stesso Codice. Delitto, quest'ultimo, di cui risponde invece chi abusivamente cagiona un'alterazione dell'equilibrio dell'ecosistema irreversibile o con eliminazione particolarmente onerosa tramite provvedimenti eccezionali oppure una rilevante offesa della pubblica incolumità. I citati nuovi delitti, lo ricordiamo, sono stati inseriti nell'Ordinamento giuridico dalla legge 68/2015 unitamente alle altre fattispecie di «morte o lesioni come conseguenza di inquinamento ambientale» (articolo 452-ter) e traffico o abbandono di materiale altamente radioattivo (452-sexies), «omessa bonifica» (452-terdecies), «impedimento di controlli» (452-septies).

Il caso. La pronuncia della Suprema corte prende le mosse dalla condotta di una ditta incaricata della bonifica di fondali marini, accusata del nuovo delitto di inquinamento ambientale per aver omesso in fase di dragaggio il rispetto delle relative norme progettuali provocando dispersione di sedimenti e trasporto degli inquinanti contenuti (idrocarburi e metalli pesanti) cagionando degrado delle acque. La Corte di cassazione risponde sulla bontà dell'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame aveva annullato (non ritenendo integrato il delitto sotto il profilo della «significatività del deterioramento delle acque») il sequestro sia del cantiere che del sito disposto dal gip su prima istanza della procura.

Gli elementi del delitto di inquinamento. Accogliendo il ricorso della stessa procura, con la sentenza 46170/2016 la Cassazione sindaca il citato provvedimento di dissequestro (annullandolo) nella parte in cui riteneva integrabile il nuovo delitto di inquinamento ex articolo 452-bis del codice penale solo in presenza di una «tendenziale irrimediabilità» del danno ambientale. E questo offrendo anche una ricognizione su tutti gli elementi della nuova fattispecie penale.

La condotta abusiva. Sebbene in via incidentale, la sentenza 46170/2016 sottolinea come debba essere considerata abusiva la condotta posta in essere in violazione di leggi statali o regionali anche non strettamente pertinenti al settore ambientale così come la condotta in dispregio di prescrizioni amministrative. Ciò confermando quanto anticipato dalla citata relazione 29/5/2016 della stessa Corte, per la quale: sotto il primo

profilo, la mancanza nella norma incriminatrice di un riferimento alle sole violazioni di regole ambientali rende il reato di inquinamento configurabile anche per l'infrazione di regole volte a tutelare in via immediata interessi diversi ma collegati all'ecosistema (come, per esempio, la normativa sull'esposizione all'amianto, posta a presidio di salute e sicurezza sul lavoro); sotto il secondo profilo, è da considerarsi abusiva, oltre alla condotta non autorizzata, quella in contrasto con prescrizioni e limiti imposti da titoli autorizzativi validi, quella seguita in presenza di atti scaduti o formalmente corretta ma di fatto incongruente con le facoltà concesse.

Compromissione o deterioramento. In base alla sentenza 46170/2016 la «compromissione» è da intendersi come squilibrio funzionale (perché incidente sui normali processi naturali correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema); il «deterioramento» è invece uno squilibrio strutturale (caratterizzato da un decadimento di stato o qualità degli elementi naturali). Entrambi gli eventi costituiscono un'alterazione dell'ecosistema e, viene sottolineato, per integrare il relativo delitto di inquinamento ambientale non occorre che siano caratterizzati da una irreversibilità anche solo tendenziale; qualità, quella della irreversibilità, che rende invece solo maggiormente punibile la condotta, poiché integrante il più grave reato di disastro ambientale ex articolo 452-quater, c.p. Con la precedente relazione 29/5/2016 l'ufficio del Massimario aveva puntualizzato come l'evento della «compromissione» si distingua da quello del «deterioramento» per una proiezione dinamica degli effetti, nel senso del maggior contenuto di pregiudizio futuro del danno cagionato.

Significatività e misurabilità dell'inquinamento. Per la sentenza 46170/2016 la significatività è indice della incisività e rilevanza del danno ambientale. La misurabilità indica invece la necessità che il danno sia quantitativamente apprezzabile o oggettivamente rilevabile. Ma tale misurabilità, evidenzia la Corte, non è correlata in via assoluta a eventuali valori limite o parametri di inquinamento previsti dalle norme di settore (in quanto non richiamati dalla norma in-



criminatoria). Dunque, appare dalla sentenza evincersi come possa anche verificarsi che: pur in assenza di limiti normativi, la situazione di danno sia comunque di macroscopica evidenza o concretamente accertabile (evidentemente ai fini dell'integrazione del delitto); in presenza, invece, di limiti normativi, lo «scostamento e ripetitività» registrato nel loro superamento, pur costituendo utile riferimento per valutare la compromissione/deterioramento, non rappresenti (ove si tratti di mero superamento) necessariamente sintomo di significatività (e, quindi, della consumazione del reato). Anche su quest'ultimo punto la pronuncia appare confermare la relazione della Suprema corte, nella parte in cui anticipava che a soddisfare la necessità di quantificazione dell'inquinamento concorrono i parametri scientifici dell'alterazione, tra cui quelli biologici, chimici, organici e naturalistici. Con la stessa relazione la Cassazione aveva altresì tracciato i confini del delitto di inquinamento ambientale «per contrasto» con gli altri, ossia individuando quelli che, lungo l'ideale linea della progressione criminale, costituiscono per gravità, gli illeciti che rispettivamente lo precedono e seguono. Così: immediatamente prima del delitto di inquinamento si colloca la contravvenzione di «inquina-

mento» di suolo e acque ex articolo 257 del dlgs 152/2006, integrata dal mero superamento delle «concentrazioni soglia di rischio» (valori limite stabiliti dallo stesso Codice ambientale in relazione alla presenza di determinate sostanze chimiche); immediatamente dopo si pone invece (come confermato dalla sentenza in analisi) il citato delitto disastro ambientale, caratterizzato (questo sì) dalla tendenziale irrimediabilità dell'inquinamento provocato. In base alla stessa relazione Massimario il carattere «irreversibile» dell'alterazione che fa scattare il più grave reato di disastro può inoltre essere relativo, dovendosi riconoscerlo

anche qualora occorra, per una eventuale reversibilità dell'alterazione, il decorso di un ciclo temporale talmente ampio da non poter essere rapportabile alle categorie dell'agire umano.

Le matrici ambientali interessate. Rileva da ultimo la sentenza 46170/2016 come in relazione alle acque il nuovo delitto di inquinamento ambientale non subisca limiti di carattere dimensionale, non essendo per tale matrice previsto il necessario coinvolgimento di «porzioni estese o significative» sancito invece dalla norma incriminatrice per il degrado di suolo e sottosuolo.

—© Riproduzione riservata—

Cosa prevede il codice penale

Titolo reato	Elemento materiale	Elemento soggettivo	Sanzione edittale
Inquinamento ambientale (articoli 452-bis e 452-quinquies)	Abusiva compromissione o deterioramento significativi e misurabili di: acque, aria, porzioni estese e significative suolo o sottosuolo, particolare ecosistema, biodiversità, flora o fauna	dolo	Reclusione fino a 6 anni e multa fino a 100 mila euro (*)
		colpa	Sanzioni diminuite fino a 2/3
Disastro ambientale (452-quater e 452-quinquies)	Fuori dai casi ex articolo 434 c.p. (**), abusiva: <ul style="list-style-type: none"> alterazione equilibrio ecosistema irreversibile o con eliminazione particolarmente onerosa tramite provvedimenti eccezionali; rilevante offesa pubblica incolumità (per estensione di compromissione, effetti lesivi o numero persone offese/esposte a pericolo) 	dolo	Reclusione fino a 15 anni
		colpa	Sanzioni diminuite fino a 2/3

(*) Se da fatti ex articolo 452-bis derivano, come conseguenza non voluta, lesioni o morte di persone viene integrato il reato ex 452-ter c.p. che prevede reclusione fino a 20 anni

(**) L'articolo 434, C.p. prevede il delitto di c.d. «disastro innominato», dalla giurisprudenza inquadrato come reato di pericolo

Ambiente. Prima sentenza di Cassazione dopo le modifiche della legge 68/2015 al Codice penale

Ecoreati senza vincoli rigidi

I giudici chiariscono quando l'inquinamento è significativo e misurabile

Paola Ficco

La Corte di cassazione fissa i punti fermi nell'interpretazione del reato di inquinamento ambientale. Lo fa con la sentenza 46170/2016, la prima che affronta gli "ecodelitti" introdotti dalla legge 68/2015 nel Codice penale (articolo 452-bis). La pronuncia, depositata il 3 novembre, fissa i primi importanti principi interpretativi sul nuovo delitto.

Ma veniamo ai fatti. La Corte ha annullato con rinvio al Tribunale di La Spezia una vicenda sul dragaggio delle acque del golfo spezzino. Con il rinvio la Cassazione, sottolineando la novità, si sofferma opportunamente sugli elementi costitutivi del nuovo delitto, dando corpo ai suoi tratti salienti.

Primo tra tutti il concetto di abusività della condotta. Ripercorsa la propria giurisprudenza sull'attività organizzata di traffico illecito di rifiuti, la Corte ricorda che la condotta non è abusiva solo in assenza dell'autorizzazione (attività clandestina), ma anche quando questa sia scaduta o palesemente illegittima e comunque non commisurata al tipo di rifiuti ricevuti, di diversa natura ri-

spetto a quelli autorizzati. Per i giudici, «tali principi sono senz'altro utilizzabili» anche in relazione al delitto di inquinamento ambientale, dove la condotta abusiva comprende «non soltanto quella posta in essere in violazione di leggi statali o regionali» anche se non strettamente pertinenti al settore ambientale, ma anche di prescrizioni amministrative.

Tale circostanza era stata rico-

IL PALETTO

La compromissione e il deterioramento non sono significativi quando si dimostra solo che i limiti sono stati superati

nosciuta anche dai giudici del riesame. La diversità di lettura, da cui è derivato l'annullamento da parte della Cassazione, si è appuntata sui parametri della significatività e della misurabilità della compromissione o del deterioramento derivanti dall'azione dell'agente, richiesti dalla norma ai fini del concretarsi della condotta delittuosa: la «o» disgiunti-

va apposta dalla legge tra le parole «compromissione» e «deterioramento», secondo la Corte, «svolge una funzione di collegamento tra i due termini (autonomamente considerati dal legislatore, in alternativa fra loro) che indicano fenomeni sostanzialmente equivalenti negli effetti». Infatti, entrambi si manifestano in un'alterazione. Cioè una «modifica dell'originaria consistenza della matrice ambientale o dell'ecosistema». Ma, in caso di compromissione, la modifica è caratterizzata da una condizione di rischio o di pericolo, quasi uno «squilibrio funzionale»: incide su normali processi naturali «correlati alla specificità della matrice ambientale o dell'ecosistema». Nel caso del deterioramento, invece, lo squilibrio è strutturale, in quanto si caratterizza in ragione di un «decadimento di stato o di qualità» delle indicate matrici o dell'ecosistema.

Ai fini del concretarsi del reato di inquinamento ambientale, è irrilevante che il fenomeno sia reversibile. Ciò rileva solo ai fini della distinzione con il delitto di disastro ambientale (articolo 452-

quater del Codice penale), colpito più severamente.

La Corte analizza anche il significato dei termini «significativo» e «misurabile», affrontando uno dei piani che più aveva impensierito i primi interpreti. Sul primo, afferma che «denota senz'altro incisività e rilevanza»; sul secondo che «può dirsi di ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile» a prescindere dall'esistenza di limiti. Questo perché vi sono casi in cui, pur in assenza di limiti imposti da norme, la situazione di danno o pericolo per l'ambiente «è di macroscopica evidenza o, comunque, concretamente accertabile». Opportunamente la Corte precisa che compromissione e deterioramento significativi non possono farsi «automaticamente derivare dal mero superamento dei limiti».

In un intorbidamento delle acque con moria di molluschi, il Tribunale non aveva ravvisato né compromissione né deterioramento, che riteneva si concretassero in una «tendenziale irrimediabilità». Mala Cassazione sottolinea che la norma non la prevede.

In sintesi

01 | LA NOVITÀ

L'anno scorso, la legge 68/2015 ha portato una stretta sui reati ambientali, introducendo i nuovi "ecodelitti" nel Codice penale. Tra essi, il delitto di inquinamento ambientale, su cui ora la Cassazione si pronuncia per la prima volta, in relazione a un caso di inquinamento nel Golfo di La Spezia

02 | LA SENTENZA

La Corte, nella sentenza n. 46170/2016, prende in considerazione, tra le altre cose, i termini «significativo» e «misurabile», in relazione al reato. Il termine significativo viene ricondotto al concetto di «incisività» e «rilevanza» mentre il secondo aspetto «può dirsi di ciò che è quantitativamente apprezzabile o, comunque, oggettivamente rilevabile» a prescindere dall'esistenza di limiti.

